



# Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 44**

**ORDINANZA**

**N. 9 DEL 16-04-2026**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AZIENDA  
KEMIPOL SRL**

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di aprile,

il SINDACO  
Avv. Alberto Dell'Orletta

**Premesso che:**

- il Dipartimento Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Teramo, con nota acquisita al prot. 9746 del 15.04.2026, trasmetteva diffida ad esercitare l'attività inoltrata

all'azienda Kemipol Srl, situata in Via del Commercio snc, Zona Industriale Scerne di Pineto (Te);

- con la predetta diffida, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo attestava “...il non rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la non sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio dell'attività”, a seguito del riscontro delle difformità o carenze, anche documentali, tutte analiticamente riportate nel sopra richiamato provvedimento reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo che quivi abbiansi per integralmente ritrascritte costituendo di questo atto parte integrante e sostanziale che depongono per la non sussistenza “...ai fini antincendio dei requisiti per il prosieguo dell'esercizio dell'attività...”;
- con nota acquisita al prot. n. 34257 del 18.12.2025, Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo, aveva già trasmesso la Relazione di Sopralluogo svoltosi in data 26.11.2025 presso lo stabilimento della summenzionata Azienda;
- nella sopra citata Relazione, a firma del Dirigente della Sezione Controlli Integrati, Rischi Ambientali dell'Arpa Abruzzo, Distretto di Teramo, Ing. Gaia Bramanti, si evidenziavano, siccome riportate nelle conclusioni, violazioni e inottemperanze che anch'esse si assumono integralmente trascritte in questa ordinanza di cui costituisce, parimenti, parte integrale e sostanziale:
- a seguito della trasmissione della relazione di cui sopra, il Sindaco della Città di Pineto emetteva, in data 23.01.2026 (prot. n. 0002056), diffida alla mentovata Kemipol srl, a porre in essere, entro e non oltre il termine di giorni 10 (*dieci*) dalla notificazione di detto atto, tutte le azioni necessarie al completo superamento delle inottemperanze e violazioni analiticamente riportate nella richiamata Relazione di Sopralluogo inoltrata da Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo, nonché a provvedere alla messa in sicurezza di emergenza dei luoghi di lavoro, disponendo, altresì, la convocazione di un tavolo tecnico con l'Azienda Kemipol S.r.l., Arpa Abruzzo – Distretto di Teramo, Asl di Teramo e il Comune di Pineto al fine di concordare le misure da intraprendere per il superamento delle criticità evidenziate dalla emittente autorità di controllo e vigilanza;
- in esito alle sedute del tavolo tecnico riunitosi in data 27 gennaio 2026 e 20 febbraio 2026, con la partecipazione di tutti gli organi interessati, giusta i relativi verbali che pure si intendono integralmente trascritti costituendo di questa ordinanza parte sostanziale ed integrante, si conveniva la predisposizione ed il deposito, da parte di Kemipol srl, di relazione tecnica finale descrittiva di tutti gli interventi eventualmente realizzati per la messa in sicurezza, anche in via d'urgenza, dello stabilimento produttivo interessato;
- detta relazione perveniva in data 02.03.2026 (prot. n. 5685) a firma dell' Ing. Giuseppe Antonio Di Cesare all'uopo delegato da Kemipol srl, onde il sottoscritto, inoltrava, il successivo 10 marzo 2026, ad Arpa Abruzzo – Dipartimento di Teramo e ad ASL Teramo, servizi di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) e Tutela

della salute nei luoghi di Lavoro, richiesta di riscontro in ordine all'avvenuto eventuale superamento delle criticità riscontrate;

- il successivo 01.04.2026 (prot. n. 8625), Arpa Abruzzo, con nota a firma del Dirigente della Sezione Controlli Integrati, Rischi Ambientali, Distretto di Teramo, Ing. Gaia Bramanti, comunicava l'inidoneità delle misure intraprese da Kemipol Srl al definitivo superamento delle condizioni di sicurezza ambientale;

### **Considerato:**

- che lo stabilimento Kemipol Srl, in data, 30 settembre 2024, è stato interessato da un evento incendiario di notevole portata, che ha richiesto, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza in via emergenziale, l'attivazione di diversi soggetti istituzionali competenti, con conseguenze impattanti in tema di sicurezza ambientale, e che ha reso necessario l'emanazione di una serie di Ordinanze Contingibili e Urgenti a tutela della salute pubblica, segnatamente: Reg. Gen. n. 173 del 30.09.2024, Reg. Gen. n. 174 del 01.10.2024, Reg. Gen. n. 175 del 02.10.2024, Reg. Gen. n. 176 del 02.10.2024, Reg. Gen. n. 178 del 03.10.2024, Reg. Gen. n. 179 del 05.10.2024;
- che le inottemperanze e violazioni sopra analiticamente segnalate sia dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo che dall'Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo risultano di particolare gravità, anche alla luce degli aspetti di preminente interesse pubblico relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di tutela dell'ambiente e della salubrità pubblica, già interessati dall'evento incendiario di cui sopra;
- che tali violazioni, singolarmente e nel loro complesso, configurano una situazione di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la salute pubblica e per l'ambiente, tale da imporre un intervento immediato, in via prudenziale e cautelare, da parte del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, attraverso lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute e sicurezza pubblica;

### **Rilevato:**

- che la situazione di fatto rappresentata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e dall'Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo, caratterizzata dalla presenza, all'interno dell'opificio come nelle aree di pertinenza dello stesso, del materiale combustibile e/o infiammabile come analiticamente censito nella nota rimessa dai VVFF di Teramo, nonché sostanze pericolose e infiammabili stoccate senza i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, dalla presenza di emissioni in atmosfera non autorizzate e dalla gestione irregolare dei rifiuti, come distinto in quella precedentemente inoltrata dal Dipartimento di Teramo di ARPA Abruzzo, configura un pericolo concreto, attuale e grave in termini di sicurezza per i lavoratori impiegati presso la citata azienda, nonché per l'incolumità pubblica, l'igiene e la salute dei cittadini residenti nelle aree limitrofe allo stabilimento;

- che sussiste la necessità di intervenire con immediatezza per impedire il protrarsi di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la collettività, non essendo possibile attendere i tempi ordinari dei procedimenti amministrativi;

**Visto:**

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 50, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'Ambiente);

**Dato atto:**

- che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, nel caso di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento e del preventivo contraddittorio con l'interessato, stante l'urgenza intrinsecamente connessa alla natura dell'atto, a pena di svuotamento di effettività e di rapidità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2024, n.1617; Consiglio di Stato sez. V, 14/11/2017, n.5239);

**Ritenuto:**

- che ricorrono tutti i presupposti di legge per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, segnatamente: la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica e l'ambiente; l'impossibilità di fronteggiare la situazione con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; il carattere esclusivamente locale dell'emergenza; la temporaneità della misura, destinata a produrre effetti sino al superamento delle criticità rilevate;

**Per tutto quanto premesso**

**ORDINA**

alla Azienda Kemipol Srl, con sede operativa in Via del Commercio snc, Zona Industriale Scerne di Pineto (Te), e sede legale in Via Giuseppe Ferrari n. 35, 00195 Roma, P.IVA IT00127890689, in persona del legale rappresentante pro tempore:

- la sospensione immediata di tutte le attività produttive esercitate presso lo stabilimento sito in Via del Commercio snc, Zona Industriale Scerne di Pineto (Te), sino all'attestazione, ad opera degli Enti ed Organi competenti, di avvenuta completa eliminazione delle cause che determinano pericolo per la sicurezza dei lavoratori e

salute pubblica e per l'ambiente costituite dalle inottemperanze e violazioni analiticamente riportate:

1. nella diffida, acquisita al prot. 9746 del 15.04.2026, a firma del Responsabile dell'Istruttoria Tecnica Dott. Ing. Giovita DI BLASIO e del Comandante Direttore – Vicedirigente GIOVINAZZO, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;
2. nella Relazione di Sopralluogo, a firma del Dirigente della Sezione Controlli Integrati, Rischi Ambientali di Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo, ing. Gaia Bramanti, acquisita con nota prot. n. 34257 del 18.12.2025;

### **DISPONE**

- di incaricare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo di porre in essere tutte le attività di verifica e controllo di cui al D.L.vo 139/2006, provvedendo a notificare la scrivente autorità circa eventuali mutamenti o aggiornamenti dello stato di fatto rispetto a quanto dettagliato nella nota di cui in premessa;
- di incaricare Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo, unitamente al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) della Asl di Teramo, di effettuare il monitoraggio sulle attività che l'Azienda Kemipol Srl dovrà porre in essere per superare le inottemperanze segnalate e di riferire a questa autorità in merito all'esito delle verifiche effettuate;

### **AVVISA**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza della presente ordinanza è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### **INFORMA**

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 07.08.1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, ovvero, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza sia notificata alla Azienda Kemipol Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Teramo;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Pineto;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pineto;
- al Servizio Ambiente del Comune di Pineto;
- al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- all'Arpa Abruzzo - Distretto di Teramo;
- al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) della Asl di Teramo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Avv. Alberto Dell'Orletta